



Ministero dell'Interno

Tenuta informatica di registri di PS - Circolare 15-1-1997

Ministero dell'interno - circolare telegrafica del 15 gennaio 1997.

OGGETTO: tenuta di particolari registri prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; possibilità di utilizzare supporti informatici per la loro compilazione.

PROT. NR 559/C.27003-12982. D(17).

Viene da più parti richiesto di conoscere se sia possibile per i titolari di licenze di polizia annotare su supporti informatici i dati che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o il relativo regolamento di esecuzione prevedono che siano riportati su particolari registri. Da parte dei richiedenti viene osservato che il progredire delle diverse tecnologie ha determinato la graduale informatizzazione degli uffici con la conseguente gestione informatizzata di tutti i dati e le informazioni a fronte della quale sembrerebbe inadeguata la previsione normativa contenuta in proposito nelle varie disposizioni dei R.R.D.D. 18.6.1931. N. 773 e 6.5.1940. N. 635 ovvero in altre leggi di pubblica sicurezza, concernente la tenuta dei registri. In linea di massima si ritiene di dover condividere le argomentazioni sopra riportate. Anche se con l'introduzione di tali procedure occorre che venga comunque salvaguardato il dettato normativo di riferimento. Si ritiene quindi di poter autorizzare i titolari di licenze di polizia ad utilizzare supporti informatici purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- i dati corrispondenti a quelli prescritti dalla legislazione di pubblica sicurezza per ciascuna attività, anche se elaborati in via informatica, devono essere stampati, a conclusione di ogni operazione, su supporto cartaceo; i titolari di licenza di polizia, a tal fine, potranno utilizzare sia carta modulo continuo, sia fogli staccati, purché ogni pagina venga preventivamente bollata, numerata e vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale deve altresì attestare il numero delle totale pagine sull'ultima di esse ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del TULPS;
- i fogli predetti devono essere custoditi in appositi raccoglitori ed esibiti a richiesta degli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza e debbono comunque essere conservati per cinque anni;
- vengano assolti gli oneri fiscali relativi alla vidimazione dei registri medesimi previsti dalla legislazione vigente in materia.

in ogni caso non potrà' essere opposto in sede di controlli da parte degli agenti e degli ufficiali di pubblica sicurezza che dati relativi alla singola operazione conclusa e non ancora riportati su supporto cartaceo, sono memorizzati su quelli informatici.

Il capo della polizia Masone